



## Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 20/01/1999 n. 21

### Oggetto:

Procure speciali per il compimento di un unico atto, allegate ad atto sottoposto a registrazione. Criterio impositivo.

### Sintesi:

Le procure speciali, per il compimento di un unico atto, allegate ad atto sottoposto a registrazione, costituiscono parte integrante dell'atto, non realizzano l'ipotesi del caso d'uso e non devono pertanto assolvere l'imposta di registro, rientrando nelle previsioni dell'art. 11, comma 7, del T.U. n. 131/86.

### Testo:

Da piu' parti sono pervenuti quesiti in ordine al criterio di tassazione delle procure speciali conferite per il compimento di un solo atto, allegate all'atto stesso sottoposto a registrazione.

In particolare viene chiesto se le stesse debbano essere registrate solo in caso d'uso scontando l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 6 della Tariffa, Parte Seconda, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131; ovvero se non debbano essere sottoposte ad autonoma tassazione, in quanto documenti che costituiscono parte integrante dell'atto come disposto all'articolo 11, comma 7 del citato D.P.R. n. 131 del 1986.

Al riguardo occorre tener presente l'art.51, n.3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", il quale dispone espressamente che qualora la parte intervenga all'atto per mezzo di rappresentante "La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;".

Appurato, pertanto, che discende dalla soprarichiamata legge n.89 del 1913 l'obbligo per il notaio di allegare all'atto da registrare la procura, ne consegue che la stessa procura, oltre a costituire parte integrante dell'atto, non realizza l'ipotesi del caso d'uso disciplinato dall'articolo 6 del piu' volte citato D.P.R. n. 131 del 1986.

Per le considerazioni sopra esposte, le procure speciali non devono, pertanto, assolvere l'imposta di registro, rientrando nelle previsioni del sopracitato articolo 11, comma 7 del D.P.R. n. 131 del 1986.